



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da

[REDACTED] r.l. con gli avv. [REDACTED]

CONTRO

BANCA [REDACTED] COOPERATIVO DI CASSA DI [REDACTED] r.l.

BANCO [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Giudice, dr. Carmen Arcellaschi, sciogliendo la riserva assunta in data odierna, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- letto il ricorso e le memorie di costituzione;
- rilevato che [REDACTED] ha depositato in data 3.6.2013 domanda di concordato in bianco. In data 29.11.2013 ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., in data 10.2.2014 è stata dichiarata aperta la procedura e in data 11.7.2014 è stato omologato il concordato;
- rilevato che [REDACTED] è stata segnalata "a sofferenza" in Centrale Rischi da [REDACTED] nel dicembre 2013, da [REDACTED] nel marzo 2014, da [REDACTED] nell'aprile 2014;
- rilevato che, con circolare del febbraio 2014, la Banca d'Italia ha precisato, con riferimento ai cd. "concordati in bianco", che le esposizioni vanno classificate tra le **partite incagliate** dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza. Resta, comunque, fermo che le esposizioni vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni che erano già in sofferenza al momento di presentazione della domanda. Analoghi criteri vanno adottati nelle segnalazioni alla Centrale Rischi e nei concordati con continuità aziendale. Prima di tale circolare, le istruzioni di Banca d'Italia per gli intermediari creditizi per le segnalazioni alla Centrale Rischi (circolare nr. 139 del 11.2.1991 – 14° aggiornamento del 29.4.2011), prevedevano che, nella categoria "sofferenze", andasse ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. L'appostazione a sofferenza implicava una valutazione da parte dell'intermediario delle complessive situazione finanziaria del cliente e non poteva scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. I crediti in sofferenza dovevano essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente.

La segnalazione in sofferenza non era più dovuta quando il credito era stato rimborsato dal cliente anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportavano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;

- ritenuto che la segnalazione alla Centrale Rischi sia stata legittimamente effettuata in conformità alle istruzioni che la Banca d'Italia ha dato agli intermediari creditizi che, a far tempo dal 29.11.2013, hanno avuto contezza dello stato di crisi della società e del contenuto della proposta di concordato preventivo, che prevedeva il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30,58% peraltro in tempi non brevi, essendo richiesta la prosecuzione dell'attività fino al 2016 proprio per consentire alla società di effettuare i pagamenti dovuti. Non induce a diversa considerazione il fatto che il concordato sia stato omologato, in quanto la società potrà adempiere al piano concordatario solo laddove si verificheranno le condizioni indicate nel piano industriale 2013-2016, che non è detto si verifichino nella previsione stimata, come rileva lo stesso commissario giudiziale;

- ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e le eccezioni preliminari sono superate dalla decisione di merito;

- ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in considerazione del margine di discrezionalità che ha l'ente creditizio nel valutare le posizioni in sofferenza e nelle conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi,

P.Q.M.

Così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Monza, 21 ottobre 2014

Il Giudice

dott. Carme Arcellaschi